**schema di fideiussione**

**[Nota: La presente garanzia dovrà essere firmata direttamente su supporto informatico ai sensi del d.lgs. n.82 del 2005, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e dell’istituto bancario o assicurativo, e corredata da autentica notarile digitale di firma, resa da un Notaio, il quale attesti i poteri e le qualità del fideiussore sottoscrittore ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..]**

**Nostra [*Fidejussione / Polizza fidejussoria*] n. [xxxxxxx per Euro [xxxx (•)], a favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. a garanzia dell’anticipazione a valere sulle agevolazioni complessivamente concesse alla società [xxxxxxx] ai sensi dell’Avviso Pubblico Borghi linea A – Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea A Iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per i Progetti pilota per la rigenerazione culturale sociale ed economica – Provvedimento per la concessione delle agevolazioni in data [xxxxxx].**

Spett.le

**Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.**

Via Calabria n. 46

00187 - Roma (RM)

1. l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (in seguito indicata per brevità “**Invitalia**”), riveste il ruolo di “Soggetto gestore” delle agevolazioni di cui all’Avviso Pubblico allegato all’Avviso BORGHI LINEA A ;
2. previa emissione in data [•], da parte di “Invitalia”, del “Provvedimento per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell’Avviso Pubblico BORGHI LINEA A ” (in seguito, indicato per brevità “**Provvedimento**”) tra “Invitalia”, nella suddetta qualità di “Soggetto gestore”, e la società [•], con sede legale in [•] [(•)], capitale sociale Euro [•] [*interamente versato / versato per Euro •*], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], ed iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo n. [•], in qualità di beneficiaria delle agevolazioni (in seguito indicata per brevità “**Contraente**”);
3. ai termini ed alle condizioni previsti dal “Provvedimento di concessione” sono state concesse al “Contraente” agevolazioni complessive per un importo di Euro [• (•)], all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione, da parte del “Contraente”, del programma degli investimenti meglio individuato nel medesimo “Provvedimento”;
4. “Invitalia” procede alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel “Provvedimento” e, laddove non previste da specifica normativa, richiamandosi in particolare l’Avviso Pubblico BORGHI LINEA A , secondo le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche e le relative circolari esplicative;
5. in conformità a quanto previsto dal “Provvedimento” ai sensi dell’art. 12 comma 3, dell’Avviso Pubblico BORGHI LINEA A , la prima quota delle agevolazioni concesse può essere erogata su richiesta del “Contraente”, nella misura non superiore al 30% (trenta percento) del totale del contributo concesso, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a favore di “Invitalia”, di importo pari a quello dell’erogazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, da emettere in base ad apposito schema *pro-forma*;
6. la “Contraente” intende richiedere l’anticipazione di un importo di Euro [• (•)], pari al [•% (•)] del totale del contributo concesso secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dal “Provvedimento di concessione” nonché dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
7. alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e relative ss.mm.ii.;
8. la [*Banca [•] / Società di assicurazione [•]*] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad “Invitalia”, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del “Contraente”, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
9. la [*Banca [•] / Società di Assicurazione [•]*] ha sempre onorato i propri impegni con “Invitalia”;
10. la [*Banca [•] / Società di assicurazione [•]*] dichiara di ben conoscere il “Provvedimento di concessione” per averne preso visione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [*Banca [•] / Società di Assicurazione [•]*], con sede legale in [•] [(•)], Via [•] n. [•], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [•] ed iscritta [*all’Albo delle Banche / nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi*], elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, casella di P.E.C. [•] (in seguito indicata per brevità la “**Società**”),

a mezzo del/i sottoscritto/i signori:

* [•] nato/a a [•] il [•];
* [•] nato/a a [•] il [•],

nella loro rispettiva qualità di [•] e di [•], domiciliato/i presso la sede legale della “Società”,

dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell’interesse del “Contraente” ed a favore di “Invitalia” per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di Euro [•] (Euro [•]), pari all’ammontare dell’anticipazione richiesta, corrispondente al [•% (•)] del totale del contributo concesso ai sensi dell’Avviso Pubblico BORGHI LINEA A , alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA**

La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad “Invitalia” la restituzione della somma complessiva di Euro [•] (Euro [•]) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente” e degli interessi eventualmente maturati che verranno calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigenti alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

**ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha durata ed efficacia per trenta mesi, pertanto fino al [•].

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da “Invitalia” alla data in cui la medesima “Invitalia” certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

**ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La “Società” si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di “Invitalia”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa “Invitalia”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da “Invitalia” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della “Società”.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

**ARTICOLO 4 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

**ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI**

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.:

1. se Banca di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

**ARTICOLO 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETà”**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in epigrafe.

**ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

LA “SOCIETà”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Autentica digitale notarile]

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)

Art. 7 – (Foro Competente)

LA “SOCIETà”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Autentica digitale notarile]